

## Assemblea Inwit – 20 marzo 2020: nomina del Consiglio di Amministrazione tramite voto di lista

La nomina del Consiglio di Amministrazione è condizionata al perfezionamento della fusione per incorporazione di Vodafone Towers S.r.l. in Inwit e decorrerà dalla data di efficacia della stessa.

In merito ai requisiti di composizione delle liste si rinvia all'articolo 13 del nuovo Statuto sociale che entrerà in vigore alla data di efficacia della fusione, consultabile all'indirizzo internet [www.inwit.it](http://www.inwit.it); si rammenta che per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione troverà applicazione il principio di equilibrio tra i generi.

La nomina avverrà sulla base di liste presentate da soci che, da soli o insieme ad altri soci, siano complessivamente titolari di azioni che, come previsto da Statuto, rappresentino almeno lo 1,0% del capitale ordinario.

Ai sensi dell'art. 13 del nuovo Statuto sociale ogni socio può presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista e ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Le liste devono essere depositate entro il 24 febbraio 2020 presso la sede legale della Società o trasmesse all'indirizzo e-mail [assemblea@pec.inwit.it](mailto:assemblea@pec.inwit.it), con produzione del titolo comprovante la legittimazione all'esercizio del diritto entro il 28 febbraio 2020.

Le registrazioni in accredito o in addebito compiute sui conti del socio presentatore successivamente al giorno della presentazione della lista non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto.

Unitamente a ciascuna lista debbono depositarsi:

- da parte dei singoli candidati, (i) l'accettazione della candidatura, (ii) una dichiarazione attestante l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'eventuale possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal d.lgs. n. 58/1998 (il TUF) e/o dal Codice di autodisciplina di Borsa Italiana, (iii) un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali con l'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società. Eventuali variazioni che dovessero verificarsi fino al giorno di svolgimento dell'Assemblea sono tempestivamente comunicate alla Società;
- da parte dei soci che presentano la lista, le informazioni relative alla loro identità, con indicazione della partecipazione complessivamente detenuta.

Si rammenta che Consob raccomanda ai soci i quali presentino una "lista di minoranza" di depositare insieme alla lista una dichiarazione attestante l'assenza dei rapporti di collegamento, anche indiretti, di cui all'art. 147-ter, comma 3, del TUF e all'art. 144-quinquies del Regolamento Consob n. 11971/1999.

I soci che intendano formulare proposte sulla durata del mandato o sul compenso da attribuire all'eligendo Consiglio, oppure intendano presentare una lista sono invitati a contattare

preventivamente l'ufficio *Legal, Corporate Affairs & Compliance* della Società per definire ogni necessario dettaglio operativo.

## **Normativa di riferimento**

### **TUF**

#### **Art. 147-ter (Elezioni e composizione del consiglio di amministrazione)**

1. Lo statuto prevede che i componenti del consiglio di amministrazione siano eletti sulla base di liste di candidati e determina la quota minima di partecipazione richiesta per la presentazione di esse, in misura non superiore a un quarantesimo del capitale sociale o alla diversa misura stabilita dalla Consob con regolamento tenendo conto della capitalizzazione, del flottante e degli assetti proprietari delle società quotate. Le liste indicano quali sono gli amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla legge e dallo statuto. Lo statuto può prevedere che, ai fini del riparto degli amministratori da eleggere, non si tenga conto delle liste che non hanno conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta dallo statuto per la presentazione delle stesse; per le società cooperative la misura è stabilita dagli statuti anche in deroga all'articolo 135.

1-bis. Le liste sono depositate presso l'emittente, anche tramite un mezzo di comunicazione a distanza, nel rispetto degli eventuali requisiti strettamente necessari per l'identificazione dei richiedenti indicati dalla società, entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'assemblea convocata per deliberare sulla nomina dei componenti del consiglio di amministrazione e messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito Internet e con le altre modalità previste dalla Consob con regolamento almeno ventuno giorni prima della data dell'assemblea. La titolarità della quota minima di partecipazione prevista dal comma 1 è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso l'emittente. La relativa certificazione può essere prodotta anche successivamente al deposito purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte dell'emittente.

1-ter. 1-ter. Lo statuto prevede, inoltre, che il riparto degli amministratori da eleggere sia effettuato in base a un criterio che assicuri l'equilibrio tra i generi. Il genere meno rappresentato deve ottenere almeno due quinti degli amministratori eletti. Tale criterio di riparto si applica per sei mandati consecutivi. Qualora la composizione del consiglio di amministrazione risultante dall'elezione non rispetti il criterio di riparto previsto dal presente comma, la Consob diffida la società interessata affinché si adegui a tale criterio entro il termine massimo di quattro mesi dalla diffida. In caso di inottemperanza alla diffida, la Consob applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100.000 a euro 1.000.000, secondo criteri e modalità stabiliti con proprio regolamento e fissa un nuovo termine di tre mesi ad adempiere. In caso di ulteriore inottemperanza rispetto a tale nuova diffida, i componenti eletti decadono dalla carica. Lo statuto provvede a disciplinare le modalità di formazione delle liste ed i casi di sostituzione in corso di mandato al fine di garantire il rispetto del criterio di riparto previsto dal presente comma. La Consob statuisce in ordine alla violazione, all'applicazione ed al rispetto delle disposizioni in materia di quota di genere, anche con riferimento alla fase istruttoria e alle procedure da adottare, in base a proprio regolamento da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore delle disposizioni recate dal presente comma. Le disposizioni del presente comma si applicano anche alle società organizzate secondo il sistema monistico.

2. ...omissis... [957]

3. Salvo quanto previsto dall'articolo 2409-septiesdecies del codice civile, almeno uno dei componenti del consiglio di amministrazione è espresso dalla lista di minoranza che abbia ottenuto il maggior numero di voti e non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti. Nelle società organizzate secondo il sistema monistico, il componente espresso dalla lista di minoranza deve essere in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza determinati ai sensi dell'articolo 148, commi 3 e 4. Il difetto dei requisiti determina la decadenza dalla carica.

4. In aggiunta a quanto disposto dal comma 3, almeno uno dei componenti del consiglio di amministrazione, ovvero due se il consiglio di amministrazione sia composto da più di sette componenti, devono possedere i requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall'articolo 148, comma 3, nonché, se lo statuto lo prevede, gli ulteriori requisiti previsti da codici di comportamento redatti da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria. Il presente comma non si applica al consiglio di amministrazione delle società organizzate secondo il

sistema monistico, per le quali rimane fermo il disposto dell'articolo 2409-septiesdecies, secondo comma, del codice civile. L'amministratore indipendente che, successivamente alla nomina, perda i requisiti di indipendenza deve darne immediata comunicazione al consiglio di amministrazione e, in ogni caso, decade dalla carica.

**Art. 147-quinquies**  
**(Requisiti di onorabilità)**

1. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione e direzione devono possedere i requisiti di onorabilità stabiliti per i membri degli organi di controllo con il regolamento emanato dal Ministro della giustizia ai sensi dell'articolo 148, comma 4.

2. Il difetto dei requisiti determina la decadenza dalla carica.

**Regolamento Emittenti**

**Art. 144-quinquies**  
**(Rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza)**

1. Sussistono rapporti di collegamento rilevanti ai sensi dell'articolo 148, comma 2, del Testo unico, fra uno o più soci di riferimento e uno o più soci di minoranza, almeno nei seguenti casi:

- a) rapporti di parentela;
- b) appartenenza al medesimo gruppo;
- c) rapporti di controllo tra una società e coloro che la controllano congiuntamente;
- d) rapporti di collegamento ai sensi dell'articolo 2359, comma 3 del codice civile, anche con soggetti appartenenti al medesimo gruppo;
- e) svolgimento, da parte di un socio, di funzioni gestorie o direttive, con assunzione di responsabilità strategiche, nell'ambito di un gruppo di appartenenza di un altro socio;
- f) adesione ad un medesimo patto parasociale previsto dall'articolo 122 del Testo unico avente ad oggetto azioni dell'emittente, di un controllante di quest'ultimo o di una sua controllata.

2. Qualora un soggetto collegato ad un socio di riferimento abbia votato per una lista di minoranza l'esistenza di tale rapporto di collegamento assume rilievo soltanto se il voto sia stato determinante per l'elezione del sindaco.

**Art. 144-octies**  
**(Pubblicità delle proposte di nomina)**

1. Le società italiane con azioni quotate in mercati regolamentati italiani, almeno ventun giorni prima di quello previsto per l'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina degli organi di amministrazione e controllo, mettono a disposizione del pubblico presso la sede sociale, il gestore del mercato e nel proprio sito internet, le liste dei candidati depositate dai soci e corredate[665]:

- a) per i candidati alla carica di sindaco, delle informazioni e della documentazione indicate nell'articolo 144-sexies, comma 4;
- b) per i candidati alla carica di amministratore:
  - b.1) di un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati;
  - b.2) della dichiarazione circa l'eventuale possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, comma 3 del Testo unico e/o dei requisiti di indipendenza previsti da normative di settore eventualmente applicabili in ragione dell'attività svolta dalla società e/o, se lo statuto lo prevede, dei requisiti di indipendenza previsti da codici di comportamento redatti da gestori di mercati regolamentati o da associazioni di categoria[666];
  - b.3) dell'indicazione dell'identità dei soci che hanno presentato le liste e della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta.

2. Con le modalità indicate nel Titolo II, Capo I, è data notizia senza indugio della mancata presentazione di liste di minoranza per la nomina dei sindaci di cui al comma 5 dell'articolo 144-sexies, dell'ulteriore termine per la presentazione delle stesse e della riduzione delle soglie eventualmente previste dallo statuto

**Art. 144-novies**  
**(Composizione degli organi di amministrazione e controllo)**

1. Le società italiane con azioni quotate in mercati regolamentati italiani informano senza indugio il pubblico, con le modalità indicate nel Titolo II, Capo I, dell'avvenuta nomina dei componenti degli organi di amministrazione e controllo indicando:

a) la lista dalla quale ciascuno dei componenti gli organi di amministrazione e controllo è stato eletto, precisando se si tratta della lista presentata o votata dalla maggioranza ovvero dalla minoranza;

b) gli amministratori che hanno dichiarato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, comma 3 del Testo unico e/o dei requisiti d'indipendenza previsti da normative di settore eventualmente applicabili in ragione dell'attività svolta dalla società e/o, se lo statuto lo prevede, dei requisiti di indipendenza previsti da codici di comportamento redatti da gestori di mercati regolamentati o da associazioni di categoria.

1-bis. Le società indicate nel comma 1, a seguito delle nomine dei componenti degli organi di amministrazione e controllo, informano il pubblico, con le modalità previste nel Titolo II, Capo I, degli esiti delle valutazioni effettuate, sulla base delle informazioni fornite dagli interessati o comunque a disposizione delle società, in merito:

a) al possesso in capo ad uno o più dei componenti dell'organo di amministrazione dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, comma 3, del Testo unico come richiesto dagli articoli 147-ter, comma 4, e 147-quater del medesimo Testo unico e dei requisiti d'indipendenza previsti da normative di settore eventualmente applicabili in ragione dell'attività svolta;

b) al possesso in capo ai componenti dell'organo di controllo dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, comma 3, del Testo unico e dei requisiti d'indipendenza previsti da normative di settore eventualmente applicabili in ragione dell'attività svolta.

1-ter. I sindaci e i componenti degli organi di amministrazione interessati comunicano all'organo di amministrazione e all'organo di controllo le informazioni necessarie ad effettuare in modo completo e adeguato le valutazioni previste nel comma 1-bis.

#### **Art. 144-undecies.1 (Equilibrio tra generi)**

1. Le società con azioni quotate prevedono che la nomina degli organi di amministrazione e controllo sia effettuata in base al criterio che garantisce l'equilibrio tra generi previsto dagli articoli 147-ter, comma 1-ter, 148, comma 1-bis, del Testo unico, e che tale criterio sia applicato per tre mandati consecutivi.

2. Gli statuti delle società quotate disciplinano:

a) le modalità di formazione delle liste nonché criteri suppletivi di individuazione dei singoli componenti degli organi che consentano il rispetto dell'equilibrio tra generi ad esito delle votazioni. Gli statuti non possono prevedere il rispetto del criterio di riparto tra generi per le liste che presentino un numero di candidati inferiore a tre;

b) le modalità di sostituzione dei componenti degli organi venuti a cessare in corso di mandato, tenendo conto del criterio di riparto tra generi;

c) le modalità affinché l'esercizio dei diritti di nomina, ove previsti, non contrasti con quanto previsto dagli articoli 147-ter, comma 1-ter, e 148, comma 1-bis, del Testo unico.

3. Qualora dall'applicazione del criterio di riparto tra generi non risulti un numero intero di componenti degli organi di amministrazione o controllo appartenenti al genere meno rappresentato, tale numero è arrotondato per eccesso all'unità superiore.

4. In caso di inottemperanza alla diffida prevista dagli articoli 147-ter, comma 1-ter, e 148, comma 1-bis, del Testo unico, la Consob fissa un nuovo termine di tre mesi ad adempiere e applica le sanzioni, previa contestazione degli addebiti, ai sensi dell'articolo 195 del Testo unico e tenuto conto dell'articolo 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modifiche.

## Art. 13 Nuovo Statuto

### ARTICOLO 13 – COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

13.1 La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di 10 (dieci) ad un massimo di 13 (tredici) Consiglieri; i membri del Consiglio di Amministrazione dovranno appartenere ad entrambi i generi nel rispetto della disciplina *pro tempore* vigente relativa all'equilibrio tra generi.

13.2 Il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione è determinato in base all'esito della votazione sulla nomina dello stesso, come specificato ai successivi articoli da 13.9 a 13.13.

13.3 La nomina del Consiglio di Amministrazione avviene nel rispetto della disciplina di legge e regolamentare applicabile (ivi incluso il collegamento con la lista che ottenga in Assemblea il maggior numero dei voti), sulla base di liste presentate dai soci ai sensi dei successivi commi, e nel rispetto del presente Statuto.

13.4 Tra gli amministratori nominati dall'Assemblea, un numero minimo corrispondente al minimo previsto dalla disciplina di legge e regolamentare di tempo in tempo vigente deve possedere i requisiti di indipendenza stabiliti dalla disciplina di legge e regolamentare di tempo in tempo vigente. Il venir meno dei requisiti di indipendenza come sopra previsti in capo ad un amministratore non ne determina la decadenza se i requisiti permangono in capo al numero minimo di amministratori che devono possederli.

13.5 Ogni socio può presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista e ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Le liste che contengano un numero di candidati pari o superiore a tre devono essere composte da candidati appartenenti ad entrambi i generi, in modo tale da consentire la nomina di un Consiglio di Amministrazione, secondo quanto previsto dal presente Statuto, conforme alla disciplina *pro tempore* vigente relativa all'equilibrio tra generi.

13.6 Hanno diritto di presentare le liste soltanto i soci che, da soli o insieme ad altri soci, siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti la misura richiesta dalla disciplina regolamentare emanata dalla Commissione Nazionale per le società e la borsa.

13.7 Unitamente a ciascuna lista, entro i termini previsti dalla normativa di legge e regolamentare di tempo in tempo vigente, debbono depositarsi (i) le informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato la lista, con indicazione della partecipazione complessiva detenuta, (ii) le accettazioni della candidatura da parte dei singoli candidati, (iii) le dichiarazioni con le quali i medesimi attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti che fossero prescritti per le rispettive cariche nonché (iv) le altre informazioni richieste dalla legge e dalla normativa applicabile. Con le dichiarazioni, viene depositato per ciascun candidato un curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali con l'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e dell'idoneità a qualificarsi come indipendente, alla stregua dei criteri di legge e di quelli fatti propri dalla Società. Eventuali variazioni che dovessero verificarsi fino al giorno di effettivo svolgimento dell'Assemblea sono tempestivamente comunicate alla Società. Le liste per le quali non sono osservate le predette prescrizioni, sono considerate come non presentate.

13.8 Ogni avente diritto al voto può votare una sola lista e, nell'ambito del presente statuto, per "**Lista Qualificata**" si intende qualsiasi lista che abbia ottenuto un numero di voti superiore al 25% del capitale della Società con diritto di voto.

13.9 Ai fini dell'elezione del Consiglio di Amministrazione:

- 1) qualora, all'esito delle votazioni, risulti una sola o nessuna Lista Qualificata, si applicherà quanto previsto all'articolo 13.10;
- 2) qualora, all'esito delle votazioni, risultino due Liste Qualificate e nessuna di tali Liste Qualificate abbia ottenuto un numero di voti superiore al 50% del capitale della Società con diritto di voto, si applicherà quanto previsto all'articolo 13.11;
- 3) qualora, all'esito delle votazioni, risultino due Liste Qualificate e una di tali Liste Qualificate abbia ottenuto un numero di voti superiore al 50% del capitale della Società con diritto di voto, si applicherà quanto previsto all'articolo 13.12;
- 4) qualora, all'esito delle votazioni, risultino tre Liste Qualificate, si applicherà quanto previsto all'articolo 13.13.

13.10 Nel caso di cui all'articolo 13.9, punto 1), all'elezione del Consiglio di Amministrazione si procede come segue:

- 1) il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione è pari a 13, salvo quanto previsto al successivo punto 4);
- 2) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti sono tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, 10 amministratori;
- 3) gli altri 3 amministratori sono tratti dalle altre liste votate e a tale fine i voti ottenuti dalle liste vengono divisi successivamente per numeri interi progressivi. I quozienti così ottenuti sono assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna di tali liste, secondo l'ordine dalle stesse rispettivamente previsto. I quozienti così attribuiti ai candidati

delle varie liste sono disposti in una unica graduatoria decrescente. Risultano eletti coloro che hanno ottenuto i quozienti più elevati. Nel caso in cui più candidati abbiano ottenuto lo stesso quoziente, risulta eletto il candidato della lista che non abbia ancora eletto alcun amministratore. In subordine, si procede a votazione di ballottaggio da parte dell'Assemblea, risultando eletto il candidato (tra quelli a parità di quoziente tra dette liste) che ottenga più voti;

4) fatto salvo quanto previsto agli articoli 13.14 e 13.15 che seguono, in caso di assenza di altre liste, il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione è pari a 10 nominati in conformità a quanto previsto al precedente punto 2).

13.11 Nel caso di cui all'articolo 13.9, punto 2), all'elezione del Consiglio di Amministrazione si procede come segue:

- 1) il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione è pari a 13, salvo quanto previsto al successivo punto 3);
- 2) da ciascuna Lista Qualificata sono tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, 5 amministratori;
- 3) gli altri 3 amministratori sono nominati in base a quanto previsto al punto 3 del precedente punto 13.10;
- 4) fatto salvo quanto previsto agli articoli 13.14 e 13.15 che seguono, nel caso di assenza di altre liste, il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione è pari a 10 nominati in conformità a quanto previsto al precedente punto 2).

13.12 Nel caso di cui all'articolo 13.9, punto 3), all'elezione del Consiglio di Amministrazione si procede come segue:

- 1) il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione è pari a 13, salvo quanto previsto al successivo punto 5);
- 2) dalla Lista Qualificata che ha ottenuto il maggior numero di voti sono tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, 10 amministratori;
- 3) dalla seconda Lista Qualificata sono tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, 2 amministratori;
- 4) l'altro amministratore è il primo candidato della più votata delle altre liste;
- 5) fatto salvo quanto previsto agli articoli 13.14 e 13.15 che seguono, nel caso di assenza di altre liste, il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione è pari a 12 nominati in conformità a quanto previsto ai precedenti punti 2) e 3).

13.13 Nel caso di cui all'articolo 13.9, punto 4), all'elezione del Consiglio di Amministrazione si procede come segue:

- 1) il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione è pari a 13, salvo quanto previsto al successivo punto 4);
- 2) da ciascuna Lista Qualificata sono tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, 4 amministratori;
- 3) l'altro amministratore è il primo candidato della più votata delle altre liste;
- 4) fatto salvo quanto previsto all'articolo 13.14 che segue, in caso di assenza di altre liste, il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione è pari a 12 nominati in conformità a quanto previsto al precedente punto 2).

13.14 Qualora la composizione dell'organo collegiale che derivi dai precedenti articoli da 13.10 a 13.13 non includa, tra gli amministratori risultati nominati, il numero minimo di amministratori muniti dei requisiti di indipendenza previsti dalla disciplina di legge e regolamentare di tempo in tempo vigente, l'ultimo eletto di ciascuna lista che abbia eletto almeno un amministratore e che non abbia eletto neppure un amministratore munito dei requisiti di indipendenza – a partire dalla lista più votata – è sostituito, tenuto conto dell'ordine di elencazione dei candidati in lista, dal primo candidato non eletto della medesima lista che li possieda. Nel caso in cui dalla lista più votata siano stati tratti dieci amministratori, nessuno dei quali munito dei requisiti di indipendenza, gli ultimi due eletti da tale lista sono sostituiti, tenuto conto dell'ordine di elencazione dei candidati in lista, dai primi due candidati non eletti della medesima lista che li posseggano.

Qualora la previsione che precede sia inapplicabile o comunque non consenta di far sì che risulti rispettato il numero minimo di amministratori muniti dei requisiti di indipendenza, l'Assemblea nominerà con le maggioranze di legge un numero di amministratori dotati dei predetti requisiti per quanto necessario a fare sì che risulti rispettato il numero minimo di amministratori muniti dei requisiti di indipendenza previsto dalla disciplina di legge e regolamentare di tempo in tempo vigente, in sostituzione degli amministratori tratti dalle liste meno votate (diverse da una Lista Qualificata) non indipendenti, ove ve ne siano, a partire dalla lista meno votata. In assenza di liste diverse dalle Liste Qualificate, l'Assemblea nominerà con le maggioranze di legge un numero di amministratori dotati dei predetti requisiti per quanto necessario a fare sì che risulti rispettato il numero minimo di amministratori muniti dei requisiti di indipendenza previsto dalla disciplina di legge e regolamentare di tempo in tempo vigente e i punti 13.10(4), 13.11(4), 13.12(5) e 13.13(4) non troveranno applicazione.

13.15 Nella misura in cui la composizione dell'organo sia soggetta all'obbligo di equilibrio tra generi, qualora la composizione dell'organo collegiale che derivi dai precedenti articoli da 13.10 a

13.13 non consenta il rispetto dell'equilibrio tra i generi, tenuto conto dell'ordine di elencazione dei candidati in lista, gli ultimi eletti del genere più rappresentato di ciascuna lista da cui siano stati tratti almeno quattro amministratori sono sostituiti, nel numero necessario ad assicurare l'ottemperanza del rispetto dell'equilibrio di genere, dai primi candidati non eletti della stessa lista del genere meno rappresentato. In mancanza, all'interno delle liste da cui siano stati tratti almeno quattro amministratori, di candidati del genere meno rappresentato in numero sufficiente a

procedere alla sostituzione, oppure in mancanza di liste da cui siano stati tratti almeno quattro amministratori, l'Assemblea integra l'organo con le maggioranze di legge, assicurando il soddisfacimento del requisito, eventualmente disapplicando i punti 13.10(4), 13.11(4) e 13.12(5), ovvero – e per l'eventuale residuo – in sostituzione degli ultimi eletti del genere più rappresentato tratti dalla lista più votata.

13.16 Per la nomina degli amministratori, per qualsiasi ragione non nominati ai sensi del procedimento qui previsto, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge, assicurando il rispetto dei requisiti di legge e Statuto in materia di composizione dell'organo collegiale.

13.17 Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, fatto salvo quanto previsto al successivo articolo 13.18, si provvede come segue:

1) qualora vengano a mancare uno o più amministratori tratti da una Lista Qualificata da cui sia stato tratto – in sede di nomina del Consiglio di Amministrazione – un numero di amministratori non superiore a cinque, l'amministratore o gli amministratori cessati saranno sostituiti mediante cooptazione da parte del Consiglio di Amministrazione con il primo o i primi candidati della medesima Lista Qualificata che non siano stati eletti in sede di nomina del Consiglio di Amministrazione – se ve ne siano – e che, qualora ciò sia richiesto per il rispetto dei requisiti di indipendenza (e/o di genere) prescritti dalla disciplina di legge e regolamentare (o anche dalle regole di autodisciplina, con riferimento all'equilibrio di genere) di tempo in tempo vigente, abbiano i medesimi requisiti di indipendenza (e/o di genere) degli amministratori cessati. Qualora la prima assemblea utile non confermi nella carica gli amministratori così cooptati, l'intero Consiglio si intenderà dimissionario, con cessazione della carica con effetto dal momento in cui il Consiglio di Amministrazione sarà stato ricostituito per nomina assembleare, e gli amministratori dovranno provvedere a convocare l'assemblea per la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione. Qualora il Consiglio di Amministrazione non possa procedere alla cooptazione del primo o dei primi candidati non eletti tratti dalla medesima Lista Qualificata da cui siano stati tratti gli amministratori cessati dalla carica (in assenza di candidati non eletti in numero sufficiente o aventi i medesimi requisiti di indipendenza (e/o di genere) degli amministratori cessati): (i) il Consiglio di Amministrazione potrà procedere ai sensi del punto 4) che segue qualora si tratti di una Lista Qualificata da cui siano stati tratti – in sede di nomina del Consiglio di Amministrazione – fino a quattro amministratori; (ii) si applicherà il successivo punto 3) qualora si tratti di una Lista Qualificata da cui siano stati tratti – in sede di nomina del Consiglio di Amministrazione – cinque amministratori;

2) qualora vengano a mancare uno o più amministratori tratti da una Lista Qualificata da cui siano stati tratti – in sede di nomina del Consiglio di Amministrazione – dieci amministratori, il Consiglio di Amministrazione potrà provvedere alla cooptazione dei nuovi amministratori ai sensi dell'art. 2386 del codice civile (garantendo all'interno del Consiglio di Amministrazione il rispetto dei requisiti di indipendenza e/o di genere prescritti dalla disciplina di legge e regolamentare di tempo in tempo vigente, ovvero anche dalle regole di autodisciplina con riferimento all'equilibrio di genere), purché la nomina degli stessi sia approvata dal Consiglio di Amministrazione con il voto favorevole di almeno sei amministratori non cessati tratti dalla predetta Lista Qualificata o che abbiano in precedenza sostituito amministratori tratti dalla medesima lista secondo quanto indicato al presente punto 2). Qualora la prima assemblea utile non confermi nella carica gli amministratori

così cooptati ai sensi del presente punto 2), l'intero Consiglio si intenderà dimissionario, con cessazione della carica con effetto dal momento in cui il Consiglio di Amministrazione sarà stato ricostituito per nomina assembleare, e gli amministratori dovranno provvedere a convocare l'assemblea per la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione;

3) qualora vengano a mancare uno o più amministratori tratti da una Lista Qualificata da cui siano stati tratti – in sede di nomina del Consiglio di Amministrazione cinque o dieci amministratori e non si sia potuto dare luogo alla sostituzione ai sensi dei precedenti punti 1) e 2), l'intero Consiglio si intenderà dimissionario, con cessazione della carica con effetto dal momento in cui il Consiglio di Amministrazione sarà stato ricostituito per nomina assembleare, e gli amministratori non cessati dovranno provvedere a convocare l'assemblea per la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione;

4) qualora vengano a mancare uno o più amministratori tratti da una lista diversa da una Lista Qualificata, il Consiglio di Amministrazione potrà provvedere alla sostituzione degli amministratori cessati ai sensi dell'art. 2386 del codice civile, con deliberazione assunta a maggioranza assoluta dei votanti. Qualora la prima assemblea utile non confermi nella carica gli amministratori così cooptati, la stessa assemblea provvederà alla nomina dei sostituti con deliberazione assunta con le maggioranze di legge.

13.18 Resta fermo che, ogniqualvolta vengano a mancare almeno cinque componenti del Consiglio di Amministrazione nominati per deliberazione assembleare (ivi inclusi gli amministratori risultati confermati nella carica per deliberazione assembleare in seguito a sostituzione ai sensi del precedente articolo 13.17), per qualsiasi causa o ragione, l'intero Consiglio si intenderà dimissionario, con cessazione della carica con effetto dal momento in cui il Consiglio di Amministrazione sarà stato ricostituito per nomina assembleare, e gli amministratori non cessati dovranno provvedere a convocare l'assemblea per la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione.